

ALBO



Deliberazione n. 227

del 28/12/2017

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Servizio ricovero disabili psichici - Approvazione schema della convenzione con la Coop. Sociale "Primavera"- gestore del "GRUPPO APPARTAMENTO" sito in Geraci Siculo (PA), Largo Pesco n.7.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore 19,45 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	BONELLI	Luigi Salvatore	X		SINDACO - PRESIDENTE
2	GEMMELLARO	Francesca	X		Vice Sindaco
3	CASTELLO	Giuseppe Mario		X	Assessore
4	ZAPPIA	Ferdinando	X		Assessore
5	BONOMO	Graziano Ivan	X		Assessore

Presiede il Sig. BONELLI dott. Luigi Salvatore Sindaco Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott.ssa Mara

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del 1° Settore del Comune di Nicosia - Ufficio Servizi Sociali, avente per oggetto: " Servizio ricovero disabili psichici - Approvazione schema della convenzione con la Coop. Sociale "Primavera" - gestore del "GRUPPO APPARTAMENTO" sito in Geraci Siculo (PA), Largo Pesco n.7.

VISTO il parere tecnico - contabile reso ai sensi dell'art. 53, comma I della L.r. 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, e3 dell'art. 147 bis D.Lgs 267/2000, allegato al presente provvedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Dirigente del 1° Settore del Comune di Nicosia - Ufficio Servizi Sociali, avente per oggetto: " Servizio ricovero disabili psichici - Approvazione schema della convenzione con la Coop. Sociale "Primavera" - gestore del "GRUPPO APPARTAMENTO" sito in Geraci Siculo (PA), Largo Pesco n.7.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli atti consequenziali.

PROPOSTA

di deliberazione di competenza della Giunta Comunale ad oggetto: Servizio ricovero disabili psichici - Approvazione schema della convenzione con la Coop. Sociale "Primavera"- gestore del "GRUPPO APPARTAMENTO" sito in Geraci Siculo (PA), Largo Pesco n.7.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PREMESSO che:

- con delib. G.M. n. 245 del 31/12/15, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune e la Coop. Sociale "Primavera"- per la Comunità alloggio "S. Pio" di Geraci Siculo, per la durata di anni 2, a decorrere dall'1/1/2016 e veniva impegnata la somma occorrente per il biennio 2016/2017 per il ricovero del disabile B.G.;
- in data 18/5/16 si è provveduto alla stipula della convenzione con la suddetta Cooperativa rep. n. 5/5 del 18/5/2016 per la durata di anni 2 a decorrere dall'1/1/16 al 31/12/17;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n.25256 del 18/10/2017, questo Ufficio ha richiesto all'Asp la proroga della compartecipazione per il suddetto utente;
- con nota del 20/10/17 prot. n. 28782, l'ASP, relazionando in merito al disabile, ha ritenuto opportuno l'inserimento dello stesso presso il Gruppo Appartamento sito in Geraci Siculo, gestito dalla succitata cooperativa soc. Primavera, per ulteriori 180 giorni, con decorrenza dal 24/10/17;
- con nota del 22/11/2017 n.110, trasmessa dalla Coop. Primavera, assunta al ns prot. n. 28303 il 27/11/2017 veniva comunicato che dopo un percorso positivo all'interno della comunità alloggio San Pio, l'èquipe, in accordo con il Comune e il CSM ha stabilito che Giuseppe continuasse il progetto riabilitativo all'interno del Gruppo Appartamento gestito dalla cooperativa Sociale Primavera di Geraci Siculo;
- con nota trasmessa in data 18/12/17 prot. 677, assunta al ns prot. in data 21/12/2017 n. 30500, il CSM di Nicosia comunicava che valutato il rapporto simbiotico che B.G. ha con la madre, la quale è stata sinora ospitata presso la comunità San Pio in modalità gratuita, è stato concordato di inserire entrambi nel Gruppo Appartamento gestito dalla cooperativa Sociale Primavera di Geraci Siculo;

CONSIDERATO:

- che dal 28/10/2017 il disabile è stato trasferito presso il Gruppo Appartamento;
- che la struttura suddetta è stata autorizzata dal Comune di Geraci Siculo con provvedimento n.03 del 9/05/2017, acquisito agli atti, avente validità fino al 30/11/2018;
- che con mail del 15/12/2017 il Presidente della cooperativa Primavera ha comunicato che il costo per il Gruppo Appartamento ammonta ad € 1.400,00 più Iva al 5% per costo fisso mensile per l'utente disabile ed € 450/mese Iva inclusa per la madre del disabile;

PRESO ATTO, conseguentemente, della scadenza anticipata della convenzione rep n.5/5 del 18/5/16 alla data suddetta del 28/10/2017;

RITENUTO, dover approvare nuova convenzione con la cooperativa sociale Primavera per il Gruppo Appartamento sito in Geraci, a decorrere dal 28/10/2017 fino al 30/11/2018;

VISTO lo schema della convenzione redatto dall'Ufficio Servizi Sociali;

VISTO, in particolare l'art. 1 ove si specifica che mentre per il disabile il ricovero decorre dal 28/11/2017, per la madre il ricovero ha decorrenza dall'1/01/2018;

DATO atto che per il corrente anno 2017 la relativa spesa ammontante a € 3.129,68 (€ 1470,00 Iva compresa per compenso fisso dal 28/10/2017) risulta già impegnata con la delib. di G.C. n. 245 del 31/12/2015 e che alla spesa di € 21.120,00 per l'anno 2018 (per 11 mesi), si provvederà con le somme stanziata alla Miss.12, Progr.7, Tit.1, Macr.103, Cap. 1419/1.

RITENUTO doverlo approvare lo schema di convenzione allegato alla presente;



RESO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 267/00, come da allegato alla presente;

DATO ATTO che sulla presente occorre acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 267/00;

ATTESTATO che nell'istruttoria della presente non sono emersi profili di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, in capo all'istruttore;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni,

PROPONE

DI APPROVARE, lo schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune e la Coop. Sociale "Primavera" quale gestore del GRUPPO APPARTAMENTO" sito in Geraci Siculo (PA), Largo Pesco n.7, autorizzato dal Comune di Geraci Siculo (PA) con provvedimento n. 03 del 9/5/2017, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che la superiore convenzione avrà durata dal 28/10/2017 al 30/11/2018 per n. 2 unità con le decorrenze ed i costi ivi specificati;

Di dare atto che alla relativa spesa ammontante a € 3.129,68 si provvederà con le somme impegnate con la delib. G.C. n.245/2015, citata in premessa

Di dare atto, altresì, che alla spesa complessiva di € 21.120,00 per l'anno 2018 si provvederà con le somme stanziata alla Miss.12, Progr.7, Tit.1, Macr.103, Cap. 1419/1.


Di demandare al dirigente responsabile del servizio l'impegno di spesa.

Di riservarsi in ordine all'impegno della somma occorrente per eventuale aumento Istat secondo la percentuale applicata.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli atti consequenziali.

IL DIRIGENTE

dott.ssa Patrizia Mancuso





COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

I SETTORE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PROSPETTO DELLE SOMME OCCORRENTI PER I SERVIZI DI RICOVERO : DISABILI PSICHICI .
BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2018/2019.

ISTITUTO	UTENZE	COSTO 2018 Iva inclusa	COSTO 2018 Escluso di aumento ISTAT	SPESA COMPLESSIVA 2018
Coop. Soc. " Primavera "- Comunità alloggio " S. Pio " di Geraci Siculo (PA)	1) BONGARRA' Giuseppe	Compenso fisso mensile € 1.470,00	€ 1.470 x 11 = € 16.170,00	
	2) MARASSA' Lucia	€ 450,00	€ 450,00 x 11 = € 4.950,00	
			Totale € 21.120,00	Totale € 21.120,00

SCHEMA CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA COMUNE DI NICOSIA
E
ENTE COOP. SOCIALE PRIMAVERA

L'anno duemiladiciassette addì _____ del mese di _____ in Nicosia

TRA

L'Amministrazione Comunale di Nicosia, d'ora in avanti "ENTE LOCALE" per la quale interviene il/la dott. _____ nato/a a _____ il _____, Dirigente in servizio presso il Comune di Nicosia, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 34 del vigente statuto Comunale, in rappresentanza del Comune medesimo – C.F.: 81002210862 – P. I. 00100280866;

da una parte e dall'altra

il Sig. _____ nato a _____ il _____, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente "Primavera" Società Cooperativa con sede legale in Geraci Siculo (PA) Via Giovanni Falcone, 51, P. IVA 04068800822.

PREMESSO

CHE l'amministrazione Comunale di Nicosia in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino della assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali ed educativi, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona, mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

Rilevato che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici, per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, si deve assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

Vista la legge la legge 328/00 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrativo di interventi e servizi sociali".

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della solidarietà sociale n. 308 del 21/05/2011, in cui vengono fissati i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale di cui alla legge 328/2000, con previsione dei requisiti specifici della comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni e, nello specifico all'art. 4 indica i Comuni quali soggetti che rilasciano tali autorizzazioni fino all'entrata in vigore della disciplina regionale;

Viste le linee di intervento n.3 del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell'integrazione delle persone con disabilità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D. 182/2014;

Rilevato inoltre:

- che il servizio “Gruppo Appartamento” è un organismo residenziale a carattere socio-educativo a minore intensità assistenziale e rappresenta una soluzione abitativa protetta, quale processo di accompagnamento e di miglioramento delle condizioni di vita, che mira al raggiungimento di un reinserimento nel proprio ambiente familiare e sociale e di un miglioramento delle relazioni interpersonali e familiari, dell'autonomia nella gestione personale e abitativa, che può essere considerato come struttura residenziale “leggera”, prevalentemente autogestita, dove possono essere ospitati disabili psichici, con discrete capacità organizzative, che abbiano acquisito autonomia personale, ma ancora non capaci di vivere da soli, ma che affrontano un percorso personalizzato per una futura autonomia;
- che nel quadro della più ampia utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio l'Amministrazione Comunale intende avvalersi delle prestazioni rese da enti educativi-assistenziali, in possesso dei prescritti requisiti strutturali ed organizzativi;
- che poiché i Gruppi appartamento non risultano normati da legislazione Regionale, ne consegue che il privato sociale nell'individuare i requisiti e gli standard funzionale di riferimento si rifà al D.P.C.M. del 21/05/2001 n. 308 “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi dell'art.11 comma 1 della Legge 08 Novembre 2000 n. 328 “;
- che l'Ente Cooperativa Sociale “ Primavera” sita a Geraci Siculo, Via G. Falcone n. 51, è ente accreditato presso la regione Sicilia, ai sensi della L.R. 22/86, per la gestione di Comunità alloggio per Disabili e vanta un'esperienza consolidata nell'ambito dell'accoglienza e cura di persone con problematiche psichiche;
- che il suddetto Ente Cooperativa Sociale “Primavera” ha avviato una struttura residenziale per disabili del tipo “gruppo appartamento” collocato nel centro abitato del Comune di Geraci Siculo, che accoglie ospiti provenienti da un percorso di comunità e che hanno raggiunto apprezzabili livelli di autonomia;
- che per il funzionamento della struttura comunitaria tipo “ gruppo di appartamento” la Cooperativa Sociale “ Primavera” è iscritta all'Albo Comunale del Comune di Geraci Siculo, con Autorizzazione n. 3 del 9/5/2017;
- che a seguito d'iscrizione all'albo Comunale di Geraci Siculo, giusta Autorizzazione n. 3 del 9/5/2017, la suddetta struttura possiede i requisiti strutturali ed organizzativi minimi previsti nel D.p.C.M. del 21/5/2001 n. 308;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula della convenzione con Enti assistenziali, sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere di tipo relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità dei servizi;
- che la presente convenzione attesta il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra Amministrazione Comunale e l'Ente prescelto;
- che l'Ente predetto si propone di concorrere ai superiori obiettivi ponendo a disposizione del Comune nei limiti della precedente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione, locali, attrezzature, arredi ed impianti ed utilizza personale specificatamente qualificato come appresso riportato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente “Primavera” Società Cooperativa Sociale con sede in Geraci Siculo, Via G. Falcone n. 51, per la gestione del “ Gruppo

Appartamento” sito in Geraci Siculo Largo Pesco n. 7 - per l’inserimento di soggetti portatori di disagio psichico inviati dal Servizio Sociale del Comune, su segnalazione scritta dal D.S.M. competente per territorio dell’ASP.

Il Comune di Nicosia in nessun caso può essere chiamato a rispondere, né relativamente alla presa in carico, né al pagamento della retta, di utenza ammessa in maniera diversa da quella sopradetta e comunque da esso non inviata.

L’ente si obbliga ad ospitare presso la struttura “Gruppo Appartamento” sino ad un **numero massimo di n. 2 unità.**

Art. 2

Modalità di ammissione

L’Ente si impegna ad accogliere ed assistere i soggetti affidati dall’Amministrazione Comunale.

L’autorizzazione all’ammissione è disposta dall’Ente a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale, previo parere del Servizio Sociale comunale.

L’autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell’atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell’ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell’esercizio successivo.

Art. 3

Modalità di dimissioni

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell’Ente, per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l’ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista a tutela del soggetto ospite.

In caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell’A.C., non consente la dimissione dell’assistito, con il conseguente diritto dell’istituto a chiedere il rimborso della retta spettante, sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l’Istituto ha l’obbligo di dare formale comunicazione entro tre giorni della data di effettiva dimissione al competente Ufficio comunale, maturando il diritto al rimborso della retta, sino al giorno delle effettive dimissioni.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all’A.C., sentito il D.S.M., la possibilità’ di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Requisiti e Standard

La struttura residenziale del tipo Gruppo Appartamento è dotata di locali e servizi previsti dagli standard minimi strutturali e organizzativi previsti dal D.P.C.M. del 21/5/2001 n. 308.

Art. 5

Personale

L’Ente contraente si impegna ad adibire nella struttura del tipo Gruppo Appartamento il seguente personale; :

1. Infermiere professionale
2. Assistente Sociale

3. Operatore Sociale

L'Ente contraente garantisce che il suddetto personale sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica, che riveste all'atto della stipula del presente disciplinare.

L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione, ai sensi del successivo art. 15; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente Locale il curriculum professionale e il titolo di studio all'atto della immissione in servizio del personale ed è responsabile della sorveglianza sanitaria dello stesso.

L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale.

Per effetto della presente convenzione nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa, che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui al presente disciplinare, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari per offrire stimoli ed opportunità diverse agli ospiti e, altresì, per integrare e sostenere l'intervento delle figure professionali sopra indicate.

Art. 6

Tattamento economico

Al personale impiegato dell'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C. fornire apposita documentazione.

Art. 7

Prestazioni

Nella struttura residenziale del tipo Gruppo Appartamento, si dovrà instaurare una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero della socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti, per favorirne le migliori condizioni di vita al proprio interno ed il loro pieno inserimento nel mercato del lavoro e delle reti sociali primarie ed iniziare a vivere un cammino di autogestione e di progressiva crescita finalizzato alla piena indipendenza e gestione del proprio handicap mentale.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'avvio di un percorso riabilitativo ed opportunità di crescita e di recupero;
- le condizioni per l'individualizzazione e lo sviluppo delle proprie risorse e potenzialità, al fine di acquisire l'autonomia personale;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici nella vita comunitaria;
- lo sviluppo del senso di autostima e di responsabilità, anche attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- la formazione professionale;
- l'avvio di percorsi di inclusione sociale ed inserimento lavorativo;

- l'attivazione di collaborazione interistituzionale per realizzare programmi individualizzati di accompagnamento ed inserimento socio-lavorativo;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a secondo delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con famiglie ove ciò si rilevi possibile.

La struttura si impegna, inoltre:

- A) a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività quotidiana;
- B) a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio, dotata di servizi igienici, acqua calda, energia elettrica anche per uso personale.

Art. 8 Prescrizioni

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore degli utenti ospiti della struttura un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati sia all'interno che all'esterno della comunità.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'A.C. entro e non oltre i tre giorni di ricovero.

Sarà facoltà dell'A.C. dopo i primi 20 giorni di ricovero valutare il versamento del contributo mensile e in collaborazione con il DSM, eventuale permanenza dell'ospite nel Gruppo Appartamento.

Art.9 Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da **volontari** e obiettori di coscienza, assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse **allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso per le spese da questi effettivamente sostenute**, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono essere tuttavia impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato.

La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata.

Le prestazioni dei volontari e degli obiettori di coscienza non concorrono alla determinazione del costo del servizio.

Art.10 Adempimenti

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita dell'ospite e ad accettare la collaborazione ed il coordinamento del Servizio Sociale dell'ente Locale.

Art.11

Corrispettivo del servizio

L'Ente locale come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione ne fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente per il disabile ospitato, oggetto della presente convenzione, un compenso fisso mensile di € 1.400,00 più iva e per la di lui madre un compenso di € 450,00 Iva inclusa, da liquidarsi a prestazione di fattura, con cadenza mensile .

Il suddetto importo sarà aggiornato sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita.

Art.12

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli Uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità ,questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro 30 giorni dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C. sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Art.13

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche in accordo con il DSM, attraverso il proprio Servizio Sociale, incontri con l'Ente gestore, i soggetti ospiti e i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni e le modifiche da apportare al servizio prestato.

Art.14

Validità e durata della convenzione

La presente convenzione avrà effetto **a decorrere dal 28/10/2017 per il disabile e dall'1/1/2018, per la di lui madre, fino al 30/11/2018** salvo eventuali, anticipate dimissioni degli ospiti della struttura, su disposizione del Servizio di Salute Mentale.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con determinazione motivata, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne, nei medesimi termini, comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità, con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione la documentazione appresso specificata:

- autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprovante:

1) l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 159 del 6/9/2011(ex art. 3 L.1423/1956) e di cause ostative di cui all'art. 67 del citato D.Lgs 159/2011 (ex art. 10 della L.575/1965);

2) la regolarità contributiva nei confronti degli Istituti previdenziali;

- copia contratti di lavoro degli operatori previsti nella convenzione;

- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art.15

Verifiche e controlli

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertare gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni della contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha la facoltà di recesso.

Se la parte inadempiente è l'Ente contraente, l'A.C. ha diritto di sospendere le liquidazioni dei compensi pattuiti, sino a definizione della controversia.

Art.16

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del C.C. e della normativa in materia.

Art. 17

Registrazione convenzione

La cooperativa, dichiara di avere diritto all'esenzione di bollo prevista dal D.L.vo 14/12/97 n. 460, trattandosi di cooperativa Onlus.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, a norma di legge.

Art.18

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Enna.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante della Comunità Alloggio

IL Dirigente del Comune di Nicosia



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

I SETTORE

Allegato alla Deliberazione
G.M./C.E. n.° 227 del 28/12/2017

Proposta di deliberazione relativa a: Servizio di lavoro disabili per il servizio -
Approvazione schema della convenzione con la Coop. Sociale "Primavera" -
gestore del "GRUPPO APPARTAMENTO" sito in Geraci Siculo (PA),
Sergio Piscoo n.f.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000, art.12 della L. r. n.30/2000 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Nicosia, 28/12/2017.

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con imputazione della spesa di € _____ al Tit. _____ Funz. _____ Serv. _____ Int. _____, del bilancio esercizio in corso/ Cap. del P.E.G. al n. _____, cui corrisponde in entrata il Cap. n. _____.

Nicosia, 28/12/17.

Il Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni

227
2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 28/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 25/12/2017, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Il Responsabile della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 28/12/2017

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
 per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE